

# INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI



## DEFINIZIONE DI INFORTUNIO SUL LAVORO

**L'INFORTUNIO SUL LAVORO È QUALUNQUE LESIONE CHE AVVENGA IN OCCASIONE DI LAVORO PER CAUSA **VIOLENTA** AL QUALE NE CONSEGUA LA MORTE, L'INVALIDITÀ O L'INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA CON CONSEGUENTE ASTENSIONE DAL LAVORO. L'EVENTO LESIVO DEVE ESSERE AVVENUTO PER FINALITÀ DI LAVORO E NON PER CONCOMITANZA DI PERIODO DI TEMPO E DI LUOGO.**



**LA LESIONE È UN'ALTERAZIONE PSICOFISICA (ANATOMICA O FUNZIONALE) DELL'ORGANISMO DEL LAVORATORE CHE CAUSA INABILITÀ PERMANENTE, PARZIALE O TEMPORANEA.**

**LA CAUSA VIOLENTA È UN FATTO ESTERNO CHE AGISCE CON MODALITÀ CONCENTRATA NEL TEMPO (MASSIMO UN TURNO DI LAVORO) ANCHE SE NON NECESSARIAMENTE DEBBA DARE EFFETTI IN MODO IMMEDIATO E DISTINGUE GLI INFORTUNI DALLE MALATTIE PROFESSIONALI.**

**CAUSA VIRULENTA È SIMILE ALLA CAUSA VIOLENTA MA LEGATA ALLE MALATTIE**

## **INFORTUNIO IN ITINERE**

**CON L'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 38/2000 VIENE INTRODOLTA, FRUTTO DI UNA VASTA CASISTICA GIURISPRUDENZIALE, LA COPERTURA ASSICURATIVA PER GLI INFORTUNI SUBITI DAI LAVORATORI ASSICURATI:**

- DURANTE IL NORMALE PERCORSO DI ANDATA E RITORNO DALL'ABITAZIONE AL POSTO DI LAVORO (SONO ESCLUSI DALLA TUTELA GLI INFORTUNI OCCORSI ENTRO L'ABITAZIONE, COMPRESIVA DELLE PERTINENZE E DELLE PARTI CONDOMINIALI);***
- DURANTE IL NORMALE PERCORSO CHE IL LAVORATORE DEVE FARE PER RECARSI DA UN LUOGO DI LAVORO AD UN ALTRO, NEL CASO DI RAPPORTI DI LAVORO PLURIMI;***
- DURANTE L'ABITUALE PERCORSO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI QUALORA NON ESISTA UNA MENSA AZIENDALE.***



**LE EVENTUALI INTERRUZIONI E DEVIAZIONI DEL NORMALE PERCORSO NON RIENTRANO NELLA COPERTURA ASSICURATIVA AD ECCEZIONE DEI SEGUENTI CASI:**

- INTERRUZIONI/DEVIAZIONI EFFETTUATE IN ATTUAZIONE DI UNA DIRETTIVA DEL DATORE DI LAVORO;**
- INTERRUZIONI/DEVIAZIONI *"NECESSITATE"* OSSIA DOVUTE A CAUSA DI FORZA MAGGIORE (ES.:GUASTO MECCANICO) O PER ESIGENZE ESSENZIALI ED IMPROROGABILI (ES.:SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE FISILOGICHE) O NELL'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI PENALMENTE RILEVANTI (ES.:PRESTARE SOCCORSO A VITTIME DI INCIDENTE STRADALE);**
- LE BREVI SOSTE CHE NON ALTERANO LE CONDIZIONI DI RISCHIO.**



**L'ASSICURAZIONE OPERA *ANCHE NEL CASO DI UTILIZZO DI UN MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO*, A CONDIZIONE CHE SIA *NECESSITATO* L'USO (ES: INESISTENZA DI MEZZI PUBBLICI CHE COLLEGHINO L'ABITAZIONE DEL LAVORATORE AL LUOGO DI LAVORO; INCONGRUENZA DEGLI ORARI DEI SERVIZI PUBBLICI CON QUELLI LAVORATIVI; DISTANZA MINIMA DEL PERCORSO TALE DA POTER ESSERE PERCORSO A PIEDI).**

**RIMANGONO ESCLUSI DALL'INDENNIZZO GLI INFORTUNI DIRETTAMENTE CAUSATI DALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE E DI PSICOFARMACI, DALL'USO NON TERAPEUTICO DI STUPEFACENTI E ALLUCINOGENI NONCHÉ DALLA MANCANZA DELLA PATENTE DI GUIDA DA PARTE DEL CONDUCENTE.**



## **MALATTIA PROFESSIONALE**

**SI CONSIDERA MALATTIA PROFESSIONALE QUALSIASI  
INFERMITÀ DI CUI SIA COMUNQUE PROVATO IL RAPPORTO  
CAUSALE DIRETTO ED EFFICIENTE CON IL LAVORO, IL QUALE  
SUSSISTE OGNI QUALVOLTA L'EVENTO MORBOSO SI  
RICONNETTA AL RISCHIO SPECIFICO O ANCHE SOLO  
GENERICO AGGRAVATO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA**

# INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI



**IL RAPPORTO DI CAUSA-EFFETTO È QUINDI DILUITO NEL TEMPO. L'EVENTO PATOLOGICO PUÒ MANIFESTARSI ANCHE DOPO VARI ANNI DI ESPOSIZIONE. INOLTRE PUÒ ACCADERE CHE L'INSORGENZA DELLA MALATTIA AVVENGA QUANDO L'ATTIVITÀ CHE L'HA CAUSATA È STATA GIÀ LASCIATA (PER UN'ALTRA ATTIVITÀ O PER FINE DELLA VITA LAVORATIVA). E' ERRATO, QUINDI, METTERE IN RELAZIONE IL NUMERO DI MALATTIE DENUNCIATE IN UN DETERMINATO SETTORE ECONOMICO (O IN UN DETERMINATO TERRITORIO) CON IL NUMERO DI LAVORATORI (O DI ORE LAVORATE) DI QUEL SETTORE (O DI QUEL TERRITORIO).**





# INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI



**SUSSISTE LA TUTELA INAIL PER I LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI (SOCI-LAVORATORI DI COOPERATIVE ED ALTRI) CHE CONTRAGGONO IL CONTAGIO DA COVID-19. IL DANNO COVID È EQUIPARATO ALL'INFORTUNIO IN QUANTO CAUSA **VIRULENTA** (SIMILE ALL'INCIDENTE SUL LAVORO)**

***“ È STATO ESPRESSAMENTE PREVISTO CHE GLI ONERI DEGLI EVENTI INFORTUNISTICI DEL CONTAGIO NON INCIDONO SULL'OSCILLAZIONE DEL TASSO MEDIO PER ANDAMENTO INFORTUNISTICO, MA SONO POSTI CARICO DELLA GESTIONE ASSICURATIVA NEL SUO COMPLESSO, A TARIFFA IMMUTATA, E QUINDI NON COMPORTANO MAGGIORI ONERI PER LE IMPRESE.***

***SECONDO L'INAIL “ IL RICONOSCIMENTO DELL'ORIGINE PROFESSIONALE DEL CONTAGIO, SI FONDA IN CONCLUSIONE, SU UN GIUDIZIO DI RAGIONEVOLE PROBABILITÀ ED È TOTALMENTE AVULSO DA OGNI VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA IMPUTABILITÀ DI EVENTUALI COMPORTAMENTI OMISSIVI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO CHE POSSANO ESSERE STATI CAUSA DEL CONTAGIO’.***





- **Malattie tabellate** (DPR 1124/65 All IV) opera, a favore del lavoratore, la **presunzione legale di causalità** ovvero il nesso è valutato ex ante dal legislatore e può escludersi soltanto in caso di dimostrazione che la malattia contratta non dipenda da rischio legato alle lavorazione, ma da diverso fattore patogeno.



- **Malattie NON tabellate sono indennizzabili solo dietro dimostrazione della causa di lavoro da parte dell'assicurato.**

La sentenza 179 del 18.02.1988 recava *“purchè il lavoratore riesca a dimostrarne la causa di lavoro*



- **Definizione di Near miss**

- **(quasi infortunio o mancato infortunio)**

- Si definisce near miss o quasi infortunio ( o mancato infortunio) qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute (malattia) o morte ma, solo per puro caso, non lo ha prodotto: un evento quindi che ha in sé la potenzialità di produrre un infortunio.
- **Il fine di analizzare i near miss, al pari degli eventi che portano a infortunio, è tenere sotto controllo e prevenire eventi che possono procurare infortunio.**